SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

Allegato n. 2 al Disciplinare di gara

PROCEDURA APERTA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONSULENZA STRATEGICA IN AMBITO DI RELAZIONI ISTITUZIONALI

CPV: 79416200-5 (Servizi di consulenza in pubbliche relazioni)

CIG: BD8A879CB8

Lazio Innova S.p.A.
società soggetta a direzione
e coordinamento della Regione Lazio
sede legale
Via Marco Aurelio, 26/a - 00184 Roma
t +39 06 605160 - f +39 06 60516601
numero verde 800 989 796

www.lazioinnova.it
info@lazioinnova.it
lazioinnova@pec.lazioinnova.it
registro delle imprese di Roma
partita iva e codice fiscale 05950941004
Rea RM-938517
capitale sociale € 48.927.354,56 i.v.

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

Lazio Innova S.p.A. (in seguito indicata come "Lazio Innova"), con sede e domicilio fiscale in Roma in Via Marco Aurelio n. 26/A – 00184, partita IVA n. 05950941004, nella persona di _____ in qualità di _____

E

la/il Società/Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio/Rete di imprese/GEIE _____ (in seguito indicata come il "Prestatore"), con sede legale in _____, codice fiscale n. _____, in persona del suo rappresentante legale _____

PREMESSO CHE

- Lazio Innova intende affidare l'incarico per i servizi di consulenza strategica in ambito di relazioni istituzionali;
- il suddetto servizio è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta (CIG: BD8A879CB8) ai sensi degli artt. 71 e 108 del D. Lgs. 36/2023 (nel prosieguo, Codice);
- il relativo bando è stato pubblicato sulla GUUE (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea) n. _____ e sul sito informatico di Lazio Innova dal __.__.____;
- la gara è stata aggiudicata al Prestatore che ha ottenuto un punteggio di __/100, con un'offerta economica pari ad Euro ___,__ al netto dell'IVA e comprensivo di CPA e di ogni altro onere e spesa da sostenere a qualsiasi titolo e che si allega sub lettera "**A**" e che forma parte integrante del presente Accordo Quadro;
- le modalità di esecuzione dei servizi sono riportate nel Capitolato speciale descrittivo a prestazionale (Allegato n. 1 del Disciplinare di gara, che si allega sub lettera "**B**"), e nella offerta tecnica, che si allega sub lettera "**C**", che formano parte integrante del presente Accordo Quadro.

Tutto ciò premesso tra le Parti, come sopra rappresentate, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Definizioni

1.1 Ai sensi del presente Accordo Quadro, i seguenti termini assumono il significato che segue:

- **"Accordo Quadro"** si intende il presente documento;
- **"Parti"** si intendono Lazio Innova e il Prestatore quando indicati congiuntamente
- **"Allegati"** si intendono gli allegati al presente Accordo Quadro**:**
    - Offerta economica del Prestatore (Allegato "**A**").
    - Disciplinare di gara e suoi allegati (Allegato "**B**").
    - Offerta tecnica del Prestatore (Allegato "**C**").
    - tutti gli atti della procedura di gara.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

2.1 Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro. Costituiscono altresì parte integrale e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, l'allegato "**A**" (Offerta economica del Prestatore), l'Allegato "**B**" (Disciplinare di gara e suoi allegati) e l'Allegato "**C**" (Offerta tecnica del Prestatore).

Art. 3 - Norme regolatrici dell'appalto

3.1 L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di quanto previsto:

1. dal presente Accordo Quadro;
2. dalle prescrizioni di cui al/alla Disciplinare di gara e suoi allegati;
3. dal Codice;
4. dalle norme contenute nel R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 sulla contabilità generale dello Stato e nel relativo Regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, per quanto applicabili;
5. dal decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
6. dal decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni (attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
7. dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni (in materia di protezione dei dati personali) e dal regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati personali ("RGPD"), nonché dalla deliberazione della Regione Lazio n.1114 pubblicata sul BURL n.100 del 6 dicembre 2022 in quanto applicabile;
8. dalle direttive della U.E. e dalle leggi e dai Regolamenti dello Stato che regolano gli appalti pubblici;
9. dal codice civile e dalle altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate;

10. dal decreto legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
11. dal decreto legislativo n. 231/2007 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione);
12. dalla legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
13. dal decreto legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii. (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
14. dal decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della L.190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche);
15. dal decreto legislativo n. 175/2016 e ss.mm.ii. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
16. dalla delibera ANAC n. 1134/2017 (Nuove Linee Guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici).

Art. 4 - Oggetto e finalità dell'Accordo Quadro

4.1 Il presente Accordo Quadro disciplina la prestazione, da parte del Prestatore, dei servizi di consulenza strategica e supporto continuativo a presidio delle attività svolte dalla Conferenza delle Regioni (e relative commissioni, coordinamenti tecnici e riunioni miste Governo/Regioni), dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza Unificata (e relative riunioni e/o gruppi di lavoro), secondo le specifiche contenute nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e nell'Offerta tecnica che qui devono intendersi integralmente riportate e trascritte.

Art. 5 - Condizioni di esecuzione

5.1 Sono a totale carico del Prestatore i materiali, le eventuali attrezzature occorrenti per l'esecuzione dei servizi, gli oneri di spostamento del personale e comunque quant'altro sia necessario per l'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte.

5.2 La sottoscrizione dell'Accordo Quadro non obbliga Lazio Innova ad affidare al Prestatore la realizzazione dei servizi per l'intero valore dell'Accordo Quadro né all'affidamento di un numero minimo di incarichi, ma comporta per il Prestatore l'obbligo di accettare quelli che gli saranno affidati fino alla concorrenza del Valore dell'Accordo Quadro.

5.3 Il Prestatore prende atto che non avrà nulla a che pretendere ad alcun titolo a fronte delle prestazioni non richieste, nel caso in cui alla scadenza dell'Accordo Quadro ai sensi del successivo art. 6 non sia stato consumato il valore complessivo previsto al successivo art. 8.

5.4 Qualora Lazio Innova non attivi l'Accordo Quadro, alcuna pretesa potrà essere avanzata nei confronti della stessa.

5.5 I servizi oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidati mediante la stipula di appositi contratti applicativi, nei quali saranno disciplinate le specifiche prestazioni richieste.

Lazio Innova si riserva di attivare, durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro, i singoli Contratti Attuativi in funzione delle proprie effettive esigenze e nei limiti delle risorse disponibili, senza che l'Aggiudicatario possa vantare alcun diritto all'attivazione di un numero minimo di Contratti Attuativi o all'esaurimento dell'importo massimo dell'Accordo Quadro. La durata di ciascun Contratto Attuativo sarà determinata da Lazio Innova in relazione alle specifiche esigenze connesse alle prestazioni affidate e non potrà comunque eccedere i 12 mesi. I Contratti Attuativi stipulati durante il periodo di efficacia dell'Accordo Quadro potranno avere scadenza successiva a quella dell'Accordo Quadro medesimo.

Ciascun affidamento sarà commissionato in riduzione del corrispettivo massimo dell'Accordo Quadro.

Art. 6 - Durata e decorrenza

6.1 La durata dell'Accordo Quadro è pari 24 mesi ininterrotti e consecutivi, decorrenti data di sottoscrizione dello stesso.

6.2 Lazio Innova si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a 12 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo Quadro, per un valore massimo stimato pari ad Euro 125.400,00, al netto di Iva etto di Iva e della percentuale di ribasso offerta dal Prestatore pari al __%.

Art. 7 - Modifiche dell'Accordo Quadro

7.1 Le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Accordo Quadro dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l'atto costituisce emendamento al suddetto Accordo Quadro.

Art. 8 - Importo contrattuale

8.1 Il corrispettivo omnicomprensivo massimo è di **Euro 250.800,00 (duecentocinquantamilaottocento/00) oltre IVA,** come per legge, pari all'importo offerto dal Prestatore, sulla base delle tariffe giornaliere e delle giornate/uomo indicate nella seguente tabella: come per legge, pari all'importo offerto dal Prestatore, sulla base delle tariffe giornaliere e delle giornate/uomo indicate nella seguente tabella:

Figura	Tariffa giornaliera	Nr. giornate (minine)

Capo Progetto		
Specialista		
Senior		
Intermedio		

Il numero di giornate può variare in incremento rispetto alle giornate minime indicate in osservanza del massimale economico dell'Accordo Quadro sopra riportato.

8.2 Il prezzo si intende omnicomprensivo e al netto della sola IVA.

8.3 Il corrispettivo si intende immodificabile per tutto il periodo di validità del presente Accordo Quadro salvo quanto indicato all'art. 3.2 del/della Disciplinare di gara.

8.4 Il costo previsto per gli oneri della sicurezza specifica dell'appalto è pari a zero, trattandosi di una fornitura di servizi che non prevede particolari attività accessorie dalle quali possono nascere rischi interferenziali per il personale coinvolto.

8.5 Lazio Innova, entro tre anni dalla data di stipula del presente Accordo Quadro e comunque entro la scadenza dello stesso (compresa l'opzione di proroga), si riserva il diritto di avvalersi della procedura negoziata prevista all'art. 76 del Codice per l'affidamento al Prestatore di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Accordo Quadro, come di seguito specificati, per una durata pari a 3 mesi:

- supporto tecnico specialistico alla fase di definizione ascendente dei Regolamenti comunitari.

L'importo complessivo stimato per i servizi analoghi è pari ad Euro 31.500,00 oltre IVA.

Art. 9 - Fatturazione e pagamenti

9.1 La fatturazione dei corrispettivi contrattuali avverrà con cadenza mensile sulla base del numero di giornate uomo effettuate e valorizzate alle tariffe giornaliere di cui al precedente art. 8.1 e previa presentazione di idonea documentazione contabile e di un rendiconto contenente l'evidenza delle attività svolte e delle risorse impegnate (giornate/uomo per qualifica) – rif. art. 6 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale - ed accettazione per servizio reso del Responsabile di Servizio.

Il pagamento di tutti gli importi è subordinato alla verifica da parte di Lazio Innova in merito alla regolare esecuzione e documentazione da parte del Prestatore dei relativi servizi, secondo le specifiche dell'offerta tecnica, del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale e del Disciplinare di gara.

9.2 Lazio Innova quale società iscritta nell'"Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni" è soggetta alla Fatturazione Elettronica verso la Pubblica Amministrazione (FatturaPA) regolata dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244" pubblicato sulla GU n.118 del 22-5-2013.

La trasmissione della fattura elettronica è quindi vincolata alla presenza del Codice Identificativo Univoco: 2IKBER.

Le fatture dovranno riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" ovvero "split payment ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n.633 del 1972". Si specifica che ai sensi dell'articolo 12 del Decreto Legge n. 87 recante "Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese", pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" n. 161 del 13 luglio 2018, dal 14 luglio, la "scissione dei pagamenti" non si applica alle prestazioni di servizi i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Lazio Innova effettuerà il versamento dell'importo al netto dell'Iva, essendo tenuta essa stessa a versare all'Erario l'Iva sulla fattura acquisti. Tale regime non si applica alle operazioni soggette a reverse charge, né alle operazioni assoggettate, ai fini IVA, a regimi c.d. speciali.

Il versamento sarà effettuato sul conto corrente indicato al successivo art. 10.

Ciascuna fattura dovrà essere trasmessa mediate Sistema di Interscambio (SdI) dell'Agenzia delle Entrate utilizzando il Codice Identificativo Univo su indicato e dovrà contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972, i seguenti dati:

- CIG: BD8A879CB8;
- CIG derivato afferente al contratto applicativo di riferimento;
- nr. protocollo e data del Accordo Quadro;
- nr. protocollo e data del contratto applicativo di riferimento;
- codice commessa: _____;
- estremi bancari necessari per l'effettuazione del pagamento.

L'assenza anche di uno solo dei citati elementi comporterà una rettifica della fattura con una conseguente dilazione dei termini di pagamento che decorreranno soltanto dal momento in cui la fattura sarà completa.

9.3 I mandati di pagamento saranno esigibili mediante accreditamento in conto corrente bancario, entro 30 giorni data ricezione fattura. Il termine di 30 gg per il pagamento delle fatture sarà interrotto da eventuale richiesta di chiarimenti o integrazioni alla documentazione necessaria alla liquidazione.

Il Prestatore si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si richiedessero nelle modalità di pagamento.

9.4 In caso di R.T.I. le fatture saranno emesse dalla società Mandataria e dalle società Mandanti, ciascuna per la quota di propria spettanza e saranno dalle stesse trasmesse a Lazio Innova.

Le fatture saranno liquidate da Lazio Innova in favore della società Mandataria e delle società Mandanti.

9.5 L'ammontare delle eventuali penali previste dal presente Accordo Quadro sarà detratto dagli importi delle fatture dopo che il Prestatore, su richiesta documentata di Lazio Innova, abbia formalmente accettato la detrazione emettendo apposita nota di credito, con le medesime modalità previste per l'emissione e l'invio delle fatture.

9.6 Resta inteso che sull'importo netto progressivo delle prestazioni e delle corrispondenti fatture, così come disciplinato all'art. 11 comma 6 del Codice, è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute saranno svincolate

soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

10.1 Con riferimento al presente Accordo Quadro, il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, "Piano straordinario contro le mafie", e s.m.i..

A tal fine l'Aggiudicatario è informato che il Codice CIG relativo al presente appalto è: BD8A879CB8.

Il predetto codice dovrà essere riportato su tutti i documenti contabili relativi all'appalto.

10.2 A tal fine il Prestatore dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale, dedicato anche in via non esclusiva al presente appalto, sono i seguenti:

- codice IBAN _____ conto corrente intrattenuto presso _____

Le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sul suddetto conto sono:

_____ nat__ a _____ il _____, C.F. _____.

10.3 La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone eventualmente autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata mediante raccomanda a/r e/o PEC a Lazio Innova. In difetto delle indicazioni di cui sopra nessuna responsabilità può attribuirsi a Lazio Innova per pagamenti a persone non autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.

10.4 È altresì onere del Prestatore inserire la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti:

- nel contratto di mandato in caso di R.T.I.;

- negli eventuali contratti di subappalto.

Lazio Innova verificherà che nei contratti di mandato sottoscritti in caso di RTI e nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio in appalto sia inserita, a pena di nullità assoluta, la suddetta clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i..

10.5 Resta inteso, infine, che qualora il Prestatore abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla citata legge n. 136/2010 e s.m.i., lo stesso deve procedere all'immediata risoluzione del relativo rapporto contrattuale, informandone contestualmente Lazio Innova e la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Roma.

10.6 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dalla legge n. 136/2010 e s.m.i..

Art. 11 - Cauzione definitiva

11.1 A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Accordo Quadro, il Prestatore ha costituito apposita garanzia pari al 2% dell'importo di cui all'art. 8.1, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 comma 1 del Codice, mediante polizza fideiussoria/cauzione n. _____ emessa da _____ in data _____ pari ad euro 5.016,00.

11.2 Lo svincolo del 80% dell'importo della garanzia fideiussoria avverrà ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Il restante 20% verrà svincolato al termine del periodo contrattuale, sempre che il Prestatore abbia soddisfatto tutti gli obblighi contrattuali.

11.3 Il Prestatore si impegna a presentare, per ciascun Contratto Applicativo, apposita garanzia pari minimo al 10% dell'importo dello stesso, incrementabile ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.

11.4 Il Prestatore ha altresì presentato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi con massimale per sinistro pari ad euro 3.000.000,00 rilasciata dalla compagnia assicuratrice _____ Polizza n. _____.

Art. 12 - Adeguamento del corrispettivo

12.1 Non è previsto adeguamento del corrispettivo. Il corrispettivo si intende immodificabile per tutta la validità del presente Accordo Quadro, salvo quanto indicato al precedente art. 8.3.

Art. 13 - Personale

13.1 Il Direttore dell'Esecuzione dell'Accordo Quadro per Lazio Innova è _____ (Pec:_____).

13.2 Le Parti, ognuna per quanto di propria competenza, nominano un "Responsabile Operativo" autorizzato a rappresentare la propria parte relativamente a tutti gli aspetti operativi, assumendo la responsabilità dell'operato.

Le Parti prendono atto che i Responsabili Operativi nominati sono:

- per Lazio Innova: _____.

- per il Prestatore: _____ (email:_____; nr. telefono: _____).

13.3 Entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione dell'Accordo Quadro, il Prestatore dovrà comunicare per iscritto al Direttore dell'esecuzione di Lazio Innova, i nominativi delle risorse componenti il Gruppo di Lavoro.

13.4 Qualora nel corso dell'esecuzione del servizio il Prestatore dovesse sostituire le risorse messe a disposizione con il Gruppo di Lavoro, dovrà tempestivamente darne comunicazione scritta al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro di Lazio Innova, garantendo il medesimo livello di esperienza ed un adeguato affiancamento che non generi discontinuità del servizio. La sostituzione sarà consentita previa valutazione positiva dei nuovi curricula vitae da parte del Direttore dell'esecuzione dell'Accordo Quadro. La sostituzione delle risorse richiederà un adeguato periodo di affiancamento per la singola risorsa entrante, con oneri ad esclusivo carico del Prestatore, garantendo un accurato passaggio di consegne, la relativa presa in carico delle attività in corso e del know how acquisto.

Spetta a Lazio Innova la facoltà di chiedere la sostituzione delle persone non gradite.

13.5 Il Prestatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 del Codice, potrà ricorrere, se indicato in sede di domanda di partecipazione, al supporto di specialisti in specifiche discipline, fermo restando che il Prestatore rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti di Lazio Innova per l'esecuzione dei servizi.

Art. 14 - Modalità di erogazione dei servizi

14.1 I servizi di cui all'art. 4 saranno erogati secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 15 - Vigilanza

15.1 Nell'esecuzione dei servizi contemplati nel presente Accordo Quadro il Prestatore non potrà ricevere ordini se non dal Direttore dell'esecuzione.

15.2 Il presente appalto sarà sottoposto a verifica della conformità in corso di esecuzione, al fine di accertarne la regolare esecuzione, da parte del Direttore dell'esecuzione.

Art. 16 - Responsabilità - obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

16.1 Il Prestatore dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto a Lazio Innova che a terzi, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

16.2 Il Prestatore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

16.3 Il Prestatore si obbliga ad osservare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, le condizioni normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

16.4 Il Prestatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

16.5 I suddetti obblighi vincolano il Prestatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

16.6 Lazio Innova nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione al Prestatore delle inadempienze ad essa denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% (venti per cento) dell'importo di appalto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'ispettorato predetto avrà dichiarato che il Prestatore si sia posto in regola, né questo potrà vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento.

16.7 Il Prestatore si impegna a intrattenere con Lazio Innova e suoi dipendenti, e con altri prestatori o fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).

Art. 17 - Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità

17.1 Il Prestatore dichiara di aver preso visione dell'informativa privacy e delle linee guida privacy del 24 maggio 2019 e ss.mm.ii., del Codice Etico, del Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e della Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità adottati da Lazio Innova e pubblicati sul sito www.lazioinnova.it, obbligandosi al rispetto delle disposizioni in essi contenute qualora applicabile per la tipologia di fornitura/servizio richiesto. In caso di violazione di dette disposizioni, Lazio Innova potrà revocare l'Accordo Quadro. In tal caso Lazio Innova sarà esclusivamente tenuta alla corresponsione dei costi derivanti esclusivamente dal lavoro già svolto ed accettato dal Responsabile della Commessa.

Art. 18 - Dichiarazioni di garanzia

18.1 Il Prestatore si impegna:

- a tenere sollevata ed indenne Lazio Innova da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto e/o copyright, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori del Prestatore impiegati in subappalto nell'ambito del presente Accordo Quadro;
- ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all'uso di tali metodi, dispositivi e materiali.

18.2 Il Prestatore dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui devono svolgersi i servizi e di quelle che comunque vi possono influire.

18.3 Il Prestatore dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Art. 19 - Efficacia dell'Accordo Quadro

19.1 Il presente Accordo Quadro è vincolante per le parti sin dal momento della sua sottoscrizione, ad intervenuta verifica dei requisiti di cui agli artt. 94-95-96-97-98 del Codice, ad eccezione di quanto previsto al successivo art. 28.

Art. 20 - Riservatezza

20.1 Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura "confidenziale". Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Accordo Quadro e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per

qualsivoglia scopo che non sia la prestazione dei servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. Il prestatore si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia di privacy dal Reg. UE 2016/679, dal D.lgs. 196/03 ss.mm.ii., da quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30 novembre 2022, n.1114 pubblicata sul BURL N.100 del 6 dicembre 2022, che diventa parte integrante del presente Accordo Quadro e dalle altre disposizioni di settore.

20.2 Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.

20.3 Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza del presente Accordo Quadro.

Art. 21 - Subappalto e divieto di cessione dell'Accordo Quadro

21.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l'esecuzione dell'Accordo Quadro il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro nei limiti di quanto indicato dall'art. 119 del Codice.

21.2 Nei confronti dell'affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti negli artt. 94-95-96-97-98 del Codice.

21.3 Il Prestatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Lazio Innova almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.

21.4 Lazio Innova provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite; in alternativa, è fatto obbligo al Prestatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal Prestatore al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, il Prestatore comunica a Lazio Innova la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

21.5 Il Prestatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

21.6 Il Prestatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono a Lazio Innova copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

21.7 Il Prestatore che si avvale del subappalto deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

21.8 Lazio Innova provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte di Lazio Innova sono ridotti della metà.

21.9 L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

21.10 È fatto obbligo al Prestatore di comunicare a Lazio Innova, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto dell'attività affidata.

21.11 Il Prestatore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di Lazio Innova per qualsiasi attività subappaltata.

21.12 In base a quanto disposto dal citato art. 119 del Codice che si intende integralmente richiamato, il Prestatore non può cedere in nessun caso l'Accordo Quadro a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione.

21.13 In caso di cessione dell'Accordo Quadro, lo stesso sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà di Lazio Innova di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.

Art. 22 - Domicilio legale

22.1 A tutti gli effetti del presente Accordo Quadro, ed ai fini della competenza giudiziaria il Prestatore elegge domicilio legale in _____.

Art. 23 - Recesso

23.1 È facoltà di Lazio Innova, a proprio insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dall'Accordo Quadro in qualsiasi momento, con salvezza delle prestazioni già eseguite, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Prestatore con lettera raccomandata con a.r. o PEC.

23.2 Il Prestatore rinuncia sin da ora a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

23.3 L'indennizzo sarà dovuto esclusivamente nel caso in cui non venga dato il predetto preavviso.

23.4 In tal caso, detto indennizzo sarà pari, per ogni mese di mancato preavviso, all'ammontare medio dei corrispettivi riconosciuti da Lazio Innova al Prestatore per ciascun mese, calcolato a partire dalla data di efficacia del presente Accordo Quadro sino alla data di recesso.

23.5 Conformemente a quanto previsto dall'art. 88, comma 4 bis, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., i corrispettivi sono corrisposti sotto condizione risolutiva, e Lazio Innova può recedere dall'Accordo Quadro, fatto salvo il pagamento del valore dei servizi già eseguiti nei limiti delle utilità conseguite, a seguito degli accertamenti imposti dalla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e ad altre forme di criminalità organizzata.

Art. 24 - Penali e risoluzione

24.1 Nel caso in cui Lazio Innova riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali come risultanti dal presente Accordo Quadro, dall'Offerta Tecnica, dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, la stessa contesterà per iscritto tali inadempienze invitando il Prestatore a fornire dettagliate spiegazioni in merito entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni.

In caso di inerzia ovvero qualora le spiegazioni fornite non siano considerate adeguate, salva ogni altra facoltà, Lazio Innova, per ogni giorno di ritardo avrà l'insindacabile facoltà di applicare una penale pari all'1,5‰ (uno virgola cinque per mille) dell'importo del presente Accordo Quadro.

Le penali saranno trattenute da Lazio Innova in sede di pagamento delle fatture relative al primo mese di liquidazione successivo alla definizione della contestazione, ovvero dedotte dalla cauzione definitiva. In tal caso, il Prestatore ha l'obbligo di reintegrare tempestivamente l'importo della cauzione definitiva.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate, ovvero vengano irrogate penali per un totale complessivo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, Lazio Innova ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro, senza obbligo di preavviso o di pronuncia giudiziaria e di fare eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno ed a spese del Prestatore, salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito nonché ogni altra azione che Lazio Innova ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

In ogni caso, la risoluzione dell'Accordo Quadro opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione di formale diffida che prescriva quanto il Prestatore debba fare per mettersi in regola con i propri obblighi, allorquando il Prestatore si renda colpevole di frode o negligenza grave o quanto interrompa l'esecuzione dell'Accordo Quadro anche se a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica.

Nel caso di risoluzione, il Prestatore potrà richiedere soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti previa verifica di conformità, salvo risarcimento dei danni che Lazio Innova dovesse subire in conseguenza dell'inadempienza del Prestatore.

Art. 25 - Inadempienze e responsabilità

25.1 Tutte le clausole del presente Accordo Quadro hanno carattere essenziale, formano un unico e inscindibile contesto e trovano causa una nell'altra, sicché, per patto espresso, la violazione anche di una soltanto dà diritto a Lazio Innova di chiedere la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro ex art. 1456 cod. civ. senza bisogno di diffida o di speciale costituzione in mora, salvo sempre il risarcimento dei danni.

A titolo meramente esemplificativo costituiscono inadempimento contrattuale, e quindi costituiscono giusta causa di risoluzione i seguenti casi:

- frode nella esecuzione della prestazione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione oggetto del servizio;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio da parte del Prestatore senza giustificato motivo;
- rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio stesso nei termini previsti dall'Accordo Quadro;

- subappalto abusivo, cessione anche parziale dell'Accordo Quadro;
- non rispondenza del servizio fornito alle specifiche dell'Accordo Quadro e allo scopo del servizio stesso;
- perdita, da parte del Prestatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione della licenza all'esercizio del servizio;
- mancata reintegrazione della cauzione;
- violazione delle norme di cui alla legge n. 136/2010 in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 26 - Forza maggiore

26.1 Subordinatamente al presente Accordo Quadro, ciascuna Parte sarà dispensata dalle proprie responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.

Art. 27 - Oneri fiscali e spese contrattuali

27.1 Il Prestatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo di rivalsa e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

27.2 A tal fine il Prestatore dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni soggette ad I.V.A. di cui il Prestatore è tenuto al versamento, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 28 - Clausola risolutiva

(Da applicarsi solo in caso di sottoscrizione dell'Accordo Quadro in pendenza del rilascio da parte della prefettura della certificazione antimafia)

28.1 Il Prestatore dà atto che Lazio Innova ha provveduto ad inoltrare alla Prefettura di competenza la richiesta di comunicazioni ed informazioni antimafia.

28.2 Al riguardo il Prestatore dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Lazio Innova ha facoltà di recedere dal presente Accordo Quadro qualora fossero accertati, successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro medesimo, elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, fatto salvo il pagamento del servizio già svolto, nei limiti delle utilità conseguite.

28.3 L'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni, nonché all'esito negativo del controllo di veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal Fornitore.

28.4 In tali ipotesi l'Accordo Quadro si intende risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica e Lazio Innova avrà diritto ad incamerare la cauzione; resta salvo il diritto di Lazio Innova al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 29 - Trattamento dei dati personali

29.1 Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (di seguito "RGPD" o "GDPR"), del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice Privacy"), delle linee guida e delle note del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati ("EDPB") e dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ai principi e alle disposizioni normative applicabile alle comunicazioni e diffusioni a terzi dei dati personali ed eventualmente particolari presenti nelle banche dati.

29.2 In particolare, ciascuna Parte garantisce all'altra che l'esecuzione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro saranno svolti in piena conformità ai principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all'art. 5 del GDPR e, in particolare, che i trattamenti di dati sottesi ai servizi si fondano su idonee basi giuridiche ai sensi dell'art. 6 del GDPR, che gli interessati sono stati debitamente informati circa i trattamenti che li riguardano e che sono applicate misure di sicurezza tecniche e organizzative *ex* art. 32 del GDPR adeguate a ciascun contesto di trattamento. Inoltre, ciascuna Parte garantirà all'altra, su richiesta, l'assistenza e il supporto necessari affinché i servizi vengano prestati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

29.3 Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

29.4 Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi dei titolari del trattamento e dei responsabili della protezione dati (DPO), eventualmente nominati, e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

29.5 Fermo tutto quanto sopra, ciascuna Parte mantiene la piena ed esclusiva responsabilità circa i trattamenti di dati personali di cui la stessa è titolare sottesi all'esecuzione del presente Accordo Quadro, manlevando e tenendo indenne l'altra da qualsiasi danno, pretesa, spesa o conseguenza relativi all'inottemperanza alla suddetta normativa.

29.6 Nel caso in cui le attività oggetto del presente Accordo Quadro dovessero comportare il trattamento di dati personali compiuto da una Parte per conto dell'altra, le Parti collaboreranno in buona fede per la stipula e la sottoscrizione, prima dell'inizio delle attività di trattamento in oggetto, di una nomina / accordo sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28, par. 3 del GDPR. Nell'eventualità in cui sia il Prestatore a compiere attività di trattamento per conto di Lazio Innova, quest'ultima potrà agire, a seconda dei casi, come titolare del trattamento ovvero come responsabile della Giunta della Regione Lazio, in forza della deliberazione della Giunta della Regione Lazio del 30 novembre 2022, n.1114 pubblicata sul BURL N.100 del 6 dicembre 2022 e successive disposizioni e istruzioni. In tal caso, il Prestatore potrà essere nominato come sub-responsabile del trattamento, previa autorizzazione della Giunta della Regione Lazio, con un atto che contenga le stesse regole e istruzioni sulla protezione dei dati che la Giunta della Regione Lazio, in qualità di titolare del trattamento, impone a Lazio Innova.

29.7 In ogni caso, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro non dovranno essere divulgati, trasmessi, comunicati o diffusi a terzi, se non nei limiti di quanto strettamente necessario ai fini della corretta esecuzione

dell'Accordo Quadro, dati personali oggetto dei presenti trattamenti. Tali obbligazioni saranno valide anche dopo una eventuale interruzione dell'Accordo Quadro con Lazio Innova.

Art. 30 - Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, Utilizzo e sfruttamento *(qualora applicabile)*

30.1 I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, degli applicativi software e dell'altro materiale e documentazione anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dal Prestatore o da suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente Accordo Quadro rimarranno di titolarità esclusiva di Lazio Innova (ovvero della Regione Lazio) che potrà quindi disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale. Detti diritti devono intendersi ceduti, acquisiti e/o licenziati in modo perpetuo, illimitato anche territorialmente ed irrevocabile, in favore di Lazio Innova.

30.2 Il Prestatore si obbliga espressamente a fornire a Lazio Innova tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore di Lazio Innova in eventuali registri od elenchi pubblici.

30.3 La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente Accordo Quadro è di esclusiva proprietà di Lazio Innova che ne potrà disporre liberamente.

30.4 In caso di inadempimento a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Lazio Innova avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Accordo Quadro ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

Art. 31 - Brevetti industriali e diritti d'autore *(qualora applicabile)*

31.1 Il Prestatore assume a proprio esclusivo e totale carico ogni responsabilità conseguente all'uso di opere dell'ingegno, dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

31.2 Qualora venga promossa nei confronti di Lazio Innova un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati o in licenza d'uso, il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne Lazio Innova, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di Lazio Innova.

31.3 Lazio Innova si obbliga ad informare prontamente per scritto il Prestatore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in tali casi, il Prestatore riconosce a Lazio Innova la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Prestatore.

31.4 Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma 2, Lazio Innova, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per l'avvenuto uso, salvo che il Prestatore ottenga il consenso alla continuazione dell'uso delle apparecchiature e dei programmi il cui diritto di esclusiva è giudizialmente contestato.

Art. 32 - Varie

32.1 Divisibilità. Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Accordo Quadro venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l'eseguibilità delle rimanenti disposizioni dell'Accordo Quadro rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.

32.2 Accordo Quadro non confidenziale. Le Parti sono autorizzate a rivelare l'esistenza del presente Accordo Quadro e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.

32.3 Comunicazioni. Qualsiasi comunicazione fra le Parti relativa all'esecuzione del presente Accordo Quadro, dovrà essere effettuata mediante pec all'indirizzo:

Per Lazio Innova: _____

Per il Prestatore: _____

Art. 33 - Foro Competente

33.1 Ogni eventuale controversia derivante dal presente Accordo Quadro, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto

Per Lazio Innova

_____

Per il Prestatore

_____

Il Prestatore dichiara di avere completa conoscenza di tutte le clausole del presente Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei documenti ivi richiamati.

Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ. il Prestatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole ed in particolare i seguenti articoli:

9. (Fatturazione e pagamenti); 15. (Vigilanza); 16. (Responsabilità – obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); 17. (Codice Etico, Modello Organizzativo e di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012 e Procedura per la Gestione delle dichiarazioni di Inconferibilità e Incompatibilità); 18. (Dichiarazioni di garanzia); 19. (Efficacia dell'Accordo Quadro); 20. (Riservatezza); 23. (Recesso); 24. (Penali e risoluzione); 25. (Inadempienze e responsabilità); 26. (Forza maggiore); 27. (Oneri fiscali e spese contrattuali); 28. (Clausola risolutiva); 29. (Trattamento dei dati personali); 30. (Proprietà dei prodotti e della documentazione, Titolarità delle opere dell'ingegno, Utilizzo e sfruttamento); 31. (Brevetti industriali e diritti d'autore); 32. (Varie); 33. (Foro Competente).

Per il Prestatore

_____